SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 527)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ACCILI, BOMPIANI, D'AMICO e FRACASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1979

Statizzazione delle libere Università in Abruzzo

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, prevedeva che il Governo presentasse al Parlamento iniziative di istituzione di nuove sedi universitarie, nell'ottica di una « programmazione » e « pianificazione » nazionale delle strutture di supporto all'istruzione superiore.

In conseguenza, il Governo nella VI legislatura, con il disegno di legge governativo n. 2300 presentato alla Presidenza in data 24 ottobre 1975, elaborava un provvedimento per l'istituzione delle Università statali dell'Aquila e di Chieti « G. D'Annunzio », accogliendo le proposte formulate dai competenti organi regionali, ai quali — ai sensi dell'articolo 10 su citato — spettava di esprimere parere sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale, ed accogliendo altresì quanto espresso dal CIPE nella seduta del 12 maggio 1975. Il provvedimento prevedeva, inoltre, che — non appena realizzata la istituzione delle nuove sedi universitarie statali — venissero soppresse la libera Università degli studi dell'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, e la libera Università degli studi « G. D'Annunzio », istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007.

Detti liberi Atenei, in questi anni, hanno egregiamente assolto ai loro compiti istitutivi, pur dibattendosi in continue e ricorrenti crisi finanziarie, che i contributi erogati dalle provincie di Chieti, Pescara e Teramo (costituenti l'ente consortile promotore dell'Università « G. D'Annunzio ») e dall'ente universitario della provincia dell'Aquila ed i contributi straordinari di finanziamento elargiti dal Ministero della pubblica istruzione non riescono a scongiurare.

Il Governo, con la presentazione del disegno di legge n. 2300, si dimostrava sensibile a due iniziative legislative che, sempre nella VI legislatura, avevano richiamato l'attenzione del Parlamento (più precisamente del

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Senato) sulla assoluta necessità di procedere rapidamente a sostituire le Università statali alle Università libere già funzionanti (processo definito con il termine di « statizzazione »). Sono, per l'esattezza, la iniziativa dei senatori De Luca, Spataro ed Accili « Istituzione di Università statali in Abruzzo » (comunicata alla Presidenza il 21 novembre 1973, n. 1379) e quella dei senatori Pieraccini, Stimati, Bloise e Corona « Statizzazione delle Università di Abruzzo e Trento » (comunicata alla Presidenza il 7 marzo 1975, n. 1975).

Nel corso della VI legislatura, il disegno di legge governativo n. 2300 e quelli di iniziativa parlamentare nn. 1379 e 1975 furono ampiamente discussi nella 7ª Commissione del Senato, unitamente ad altri disegni di legge relativi a nuovi insediamenti universitari; ma il mancato raggiungimento di un accordo politico globale sulla localizzazione, sul numero e sulle caratteristiche delle nuove sedi e lo scioglimento anticipato della VI legislatura trasmisero il problema, del tutto insoluto, alla VII legislatura.

I senatori Accili, Bompiani, D'Amico e Fracassi, con il disegno di legge n. 270 « Statizzazione delle libere Università in Abruzzo » (comunicato alla Presidenza il 28 ottobre 1976), ripresentarono all'attenzione del Senato, all'inizio della VII legislatura, la necessità e l'urgenza di offrire un assetto organico definitivo agli Atenei liberi abruzzesi, attraverso la statizzazione.

Qualche mese dopo il Governo, facendosi nuovamente carico del problema dello sviluppo « programmato » di nuove sedi universitarie nell'ottica dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, presentava vari disegni di legge, fra i quali il n. 849 (comunicato alla Presidenza il 22 luglio 1977) dal titolo: « Statizzazione delle Università abruzzesi e di Urbino ».

Il « pacchetto » dei disegni di legge presentati dal Governo e quello dei disegni di legge di iniziativa parlamentare, fra i quali il n. 270 sopra citato, venivano affidati per l'esame preliminare al senatore Faedo, il quale — nella relazione svolta in sede referente il 14 giugno 1978 — si espresse favorevolmente nei confronti del disegno di legge n. 849 di iniziativa governativa, proponendo tuttavia alcune modifiche, che, di fatto, recepivano aspetti particolari presenti nel disegno di legge n. 270 di iniziativa parlamentare, ed avviando ad opportuna fusione i testi relativi.

La 7ª Commissione del Senato, pressata da impegni ritenuti più urgenti (discussione del disegno di legge di riforma generale delle Università e del disegno di legge recante provvedimenti urgenti per il personale precario dell'Università) non arrivò che a discutere, ed approvare, il disegno di legge n. 852 « Realizzazione della seconda Università di Roma ed istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino », che il relatore Faedo e la 7ª Commissione avevano suggerito di discutere per primo, in ragione della straordinaria gravità della situazione venutasi a determinare nell'Ateneo romano, anche a motivo dell'eccessivo affollamento.

L'anticipata fine della VII legislatura arrestava un *iter* parlamentare che, finalmente, presentava speranze concrete di portare a soluzione il problema degli Atenei abruzzesi, quali mai si erano presentate, sotto il profilo delle valutazioni politiche, in precedenti legislature.

All'inizio della VIII legislatura, abbiamo sentito il dovere di presentare subito il testo di una nuova proposta di statizzazione degli Atenei abruzzesi, che traduce esattamente i « contenuti » cui era pervenuto, nella VII legislatura, l'esame fatto e dal Governo e dal relatore dei diversi disegni di legge relativi a statizzazioni o istituzioni di nuove sedi universitarie, senatore Faedo.

Il disegno di legge che proponiamo si muove nell'ottica della programmazione universitaria, punto di arrivo della lunga discussione parlamentare della VI e VII legislatura, recependo concretamente i princìpi del « bacino di utenza », del rapporto ottimale fra strutture-docenti e discenti ed infine dell'apporto universitario allo sviluppo culturale e civile del Mezzogiorno.

Questo nostro « gesto » vuol essere, nel momento attuale, un richiamo esplicito alla responsabilità del Governo e del Parla-

mento verso una realtà che, per la sua complessità e gravità, non consente più di essere ignorata, con il pretesto dell'attesa di una riforma globale dell'Università, né di essere utilizzata quale palestra di lotta politica. L'Università è un servizio pubblico a disposizione di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro ideologia o militanza politica; ed il disegno di legge che proponiamo — proprio accogliendo elementi dei progetti generali di riforma dell'Università ormai da tutti condivisi — se mai precede la riforma stessa e non la rifiuta né oggi, né in prospettiva.

Raccomandando il tempestivo inizio dell'esame in Commissione del disegno di legge che proponiamo, noi ci dichiariamo fin da ora riconoscenti verso tutti coloro che — pur considerando che il testo che presentiamo rappresenta il punto di arrivo di una lunga elaborazione, i cui aspetti positivi sono stati sottolineati da vari settori politici — volessero apportare utili e convincenti contributi emendativi.

Alleghiamo alla presente relazione le tabelle che indicano la consistenza attuale degli organici nelle due Università libere « G. D'Annunzio » e dell'Aquila e nel libero Istituto di medicina dell'Aquila. Riportiamo invece al termine dell'articolato ed a titolo indicativo le tabelle previste dal disegno di legge presentato dal Governo nella passata legislatura (vedi atto Senato n. 849-VII) recante: « Statizzazione delle Università abruzzesi e di Urbino », avvertendo che, a nostro parere, tali tabelle potranno essere modificate nel corso della discussione ed in rapporto alle previste leggi di riordinamento della docenza universitaria.

ALLEGATI

LIBERA UNIVERSITÀ ABRUZZESE DEGLI STUDI « G. D'ANNUNZIO »

PERSONALE DOCENTE

Facoltà	Organico docenti di ruolo	Docenti di ruolo in servizio	Docenti incaricati	Totale
Medicina e chirurgia . . .	10	—	89	89
Architettura	3	1	54	55
Lettere e filosofia . . .	6	1	46	47
Giurisprudenza	6	2	26	28
Scienze politiche	3	3	37	40
Economia e commercio . .	4	2	40	42
Lingue e letterature straniere	3	—	29	29
TOTALI . . .	35	9	321	330

Facoltà	Assistenti di ruolo	Assistenti incaricati	Lettori	Contrattisti	Assegnisti	Borsisti	Totale
Medicina e chirurgia	27	3	—	6	4	—	40
Architettura . . .	9	2	—	6	6	1	24
Lettere e filosofia .	11	—	—	8	10	—	29
Giurisprudenza .	9	1	—	8	2	—	20
Scienze politiche .	6	1	—	8	2	—	17
Economia e commercio	10	2	—	10	3	—	25
Lingue e letterature straniere	7	—	15	7	6	—	36
TOTALE . . .	79	9	15	53	33	1	190

LIBERA UNIVERSITÀ ABRUZZESE DEGLI STUDI « G. D'ANNUNZIO »
PERSONALE NON INSEGNANTE

Dirigente superiore	1
Primo dirigente	1
Carriera direttiva amministrativa	7
Carriera direttiva di biblioteca	3
Carriera direttiva di ragioneria	5
Carriera di concetto del personale amministrativo	40
Carriera di concetto del personale di ragioneria	11
Carriera di concetto del personale di biblioteca	15
Carriera di concetto del personale tecnico degli uffici tecnici	3
Carriera di concetto del personale tecnico coadiutore	11
Carriera esecutiva del personale amministrativo	29
Carriera esecutiva del personale tecnico	2
Carriera ausiliaria	50
TOTALE	178

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA DEGLI ABRUZZI

PERSONALE DOCENTE

Professori di ruolo

	POSTI
Facoltà di magistero	12
Facoltà di scienze	21
Facoltà di ingegneria	15

Assistenti di ruolo

Facoltà di magistero	14
Facoltà di scienze	28
Facoltà di ingegneria	15

PERSONALE NON DOCENTE

Carriera

	POSTI
Dirigente superiore	1
Primo dirigente	1
Direttiva amministrativa	4
Concetto amministrativa	10
Esecutiva amministrativa	15
Direttiva ragioneria	1
Concetto di ragioneria	10
Direttiva biblioteca	1
Concetto di biblioteca	7
Concetto uffici tecnici	1
Direttiva tecnica	10
Concetto tecnici	24
Esecutiva tecnici	22
Ausiliaria	22

LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA

PERSONALE DOCENTE - TABELLA *A* ANNESSA ALLO STATUTO VIGENTE

	POSTI
Organico docenti di ruolo	28
Professori di ruolo	20
Professori incaricati stabilizzati in effettivo servizio	45
Professori incaricati non stabilizzati	18

LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA

PERSONALE ASSISTENTE - TABELLA *B* ANNESSA ALLO STATUTO VIGENTE

	POSTI
Organico assistenti di ruolo	41
Assistenti di ruolo	41
Assegnisti	1
Borsisti	3

LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA

PERSONALE NON DOCENTE

Carriera direttiva

	POSTI
Direttore amministrativo aggiunto	1
Direttore di sezione / Consigliere	2

Carriera di concetto delle segreterie

	POSTI
Segretario capo Segretario principale Segretario	6

Carriera di concetto di ragioneria

Ragioniere capo Ragioniere principale Ragioniere	2

Carriera di concetto del personale delle biblioteche

Aiuto bibliotecario capo	2
Aiuto bibliotecario principale	—
Aiuto bibliotecario	—

Carriera esecutiva del personale amministrativo

	POSTI
Coadiutore	15

Carriera di concetto dei tecnici coadiutori

Tecnico coadiutore capo	1
Tecnico coadiutore	7

Carriera esecutiva del personale tecnico

Tecnico	15

Carriera ausiliaria

Usciere	16

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

UNIVERSITÀ ABRUZZESI

Art. 1.

(Istituzione delle Università degli studi statali dell'Abruzzo)

A decorrere dall'anno accademico 1980-81 sono istituite le seguenti Università degli studi statali:

a) Università degli studi dell'Aquila;

b) Università degli studi « G. D'Annunzio » con insediamenti nell'area Chieti-Pescara-Teramo e con sede del Rettorato in Chieti.

Esse sono comprese fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

A decorrere dall'anno accademico 1980-81 la libera Università degli studi dell'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, la libera Università degli studi « G. D'Annunzio », istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, sono soppressi.

Art. 2.

(Facoltà e corsi di laurea dell'Università degli studi dell'Aquila)

L'Università statale degli studi dell'Aquila comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) magistero;

b) ingegneria, con i corsi di laurea in:

ingegneria civile, sezione edile;
ingegneria elettrotecnica;
ingegneria chimica;

c) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in:

fisica;
matematica;
scienze biologiche;

d) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in:

medicina e chirurgia, con iscrizione riservata per ogni anno di corso a un numero di studenti determinato secondo le modalità che saranno fissate nello statuto di cui al successivo articolo 14.

Art. 3.

(*Facoltà e corsi di laurea dell'Università degli studi « G. D'Annunzio »*)

L'Università statale degli studi « G. D'Annunzio » comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati, che funzioneranno nelle sedi ove si trovano all'atto della entrata in vigore della presente legge:

a) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in:

medicina e chirurgia, con iscrizione riservata per ogni anno di corso ad un numero di studenti determinato secondo le modalità che saranno fissate nello statuto di cui al successivo articolo 14;

b) giurisprudenza, con il corso di laurea in:

giurisprudenza;

c) economia e commercio, con i corsi di laurea in:

economia e commercio;
scienze statistiche ed economiche;

d) scienze politiche, con il corso di laurea in:

scienze politiche;

e) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in:

lettere;
filosofia;
lingue e letterature straniere moderne;

f) architettura, con il corso di laurea in:

architettura.

L'assetto definitivo delle sedi dei corsi di diploma, di laurea e di specializzazione potrà essere modificato in rapporto all'attuazione dell'ordinamento dipartimentale universitario.

Art. 4.

(*Organici del personale docente e non docente*)

Nella prima applicazione della presente legge alle Università statali degli studi dell'Aquila e « G. D'Annunzio » sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo ripartiti per facoltà e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, numero 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario, per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Parimenti, il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

Per il funzionamento dell'opera universitaria si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante su indicato.

Art. 5.

(*Inquadramento del personale docente*)

I professori universitari attualmente in servizio presso le anzidette Università libere, nonchè presso l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, sono inqua-

drati nel corrispondente ruolo organico statale delle Università restando assegnati alla disciplina e alla sede ove prestano servizio.

Gli assistenti di ruolo attualmente in servizio presso le anzidette Università libere, nonchè presso l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, sono inquadrati, occorrendo anche in soprannumero, nel corrispondente ruolo organico statale delle Università restando assegnati all'insegnamento al quale prestano la propria attività didattica e di ricerca ed alla sede in cui prestano servizio. Tale inquadramento sarà effettuato con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, numero 465, dalla legge 18 marzo 1958, numero 349, e successive modificazioni, nonchè dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Gli inquadramenti di cui al presente titolo vengono disposti nella qualifica e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza.

Il personale inquadrato conserva l'anzianità di servizio maturata, a tutti gli effetti giuridici ed economici.

I professori incaricati che siano già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, conservano o possono chiedere la stabilizzazione dell'incarico.

Art. 6.

(*Inquadramento del personale non docente*)

Il personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario di ruolo delle Università libere e dell'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, di cui all'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato dalla stesa data, ove occorra anche in soprannumero, nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172,

ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonchè dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni.

L'inquadramento del personale di cui al presente articolo nella rispettiva carriera è effettuato nella qualifica e classe di stipendio corrispondente a quella già rivestita.

Il personale inquadrato conserva l'anzianità di servizio maturata, a tutti gli effetti giuridici ed economici.

A domanda il personale di cui al presente articolo potrà essere confermato nella sede in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(*Personale non docente non di ruolo*)

Il personale non di ruolo non insegnante assunto in data non posteriore al 30 giugno 1978, ed in servizio nelle Università libere e nell'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, di cui all'articolo 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato e classificato da quest'ultima data nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

La classificazione viene effettuata nelle categorie di cui il personale predetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con la osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria, previste dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, con esclusione della età.

In dipendenza delle unità di personale nominato nelle categorie di impiego statale non di ruolo saranno mantenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge, nei limiti di quelli che residueranno dopo gli inquadramenti di cui al precedente articolo 6.

Al personale stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 feb-

braio 1966, n. 32, all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e all'articolo 3, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il personale che ritenga di aver diritto all'applicazione delle disposizioni suindicate deve presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(*Trattamento di quiescenza e previdenza*)

I servizi comunque prestati presso le Università libere e l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila di cui al presente titolo antecedentemente alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli organici statali sono computati a domanda dell'interessato ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

I servizi di cui al precedente comma comunque resi con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, sono ricongiungibili secondo le vigenti disposizioni del testo unico precitato.

Art. 9.

(*Riconoscimento degli studi*)

Gli studenti regolarmente iscritti presso una delle Università libere o presso l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, di cui all'articolo 1, sono iscritti al corrispondente anno di corso presso la stessa facoltà delle rispettive Università statali.

Gli studenti iscritti al corso di laurea in statistica funzionante presso la libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti sono ammessi ad iscriversi presso le facoltà statali o riconosciute dallo Stato nell'anno di corso immediatamente successivo

a quello per il quale essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguìti e gli esami superati, purchè essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente a quello per il quale ottengono la iscrizione nelle Università statali o riconosciute.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto fra quelli ritenuti caratterizzanti del corso di studi dal consiglio della facoltà presso la quale lo studente avrà ottenuto l'iscrizione.

Coloro che abbiano già ottenuto l'esame di laurea in statistica presso il predetto corso di laurea sono tenuti a ripetere l'esame stesso e a discutervi, oltre alla dissertazione di laurea, due argomenti, oggetto di trattazione scritta, relativi a due insegnamenti compresi nel corso o indirizzo di laurea.

Art. 10.

(*Contributo straordinario per biblioteche e laboratori*)

Per l'istituzione di biblioteche, laboratori e relative attrezzature e dotazioni è concesso un contributo straordinario di lire 150 milioni a ciascuna Università di cui al presente titolo.

Art. 11.

(*Onere finanziario*)

All'onere di lire 300 milioni relativo al precedente articolo 10 ed a quelli valutati, in ragione d'anno, per l'Università « G. D'Annunzio » in lire 700 milioni per il personale assistente ed ausiliario ed in lire 1.600 milioni per contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, assegni di studio, contributi alle opere universitarie e ricerca scientifica, e per l'Università dell'Aquila in lire 590 mi-

lioni per il personale assistente e ausiliario e in lire 1.300 milioni per contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, assegni di studio, contributi alle opere universitarie e ricerca scientifica, si provvede, nell'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

NORME FINALI

Art. 12.

(Commissari governativi)

Fino a quando non saranno costituiti i consigli di amministrazione delle Università statali di cui alla presente legge, l'amministrazione provvisoria di ciascuna di esse è affidata rispettivamente ai rettori delle corrispondenti libere Università degli studi in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, che assumeranno pertanto la veste di commissario governativo.

Tale nomina non potrà avere in ogni caso durata superiore a un anno accademico.

Art. 13.

(Comitati ordinatori)

Nelle Università degli studi di cui alla presente legge, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà.

I membri dei comitati ordinatori vengono eletti per due terzi dai docenti ordinari di tutte le corrispondenti facoltà delle Università statali o legalmente riconosciute e per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Con decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le elezioni, che saranno indette entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà provveduto alla nomina dei membri dei comitati.

Per l'eventuale sostituzione dei membri eletti si procederà alla nomina dei primi tra i non eletti.

Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte di ciascuna facoltà.

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà raggiungano complessivamente il numero di 15, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al comitato ordinatore.

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il consiglio di facoltà con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni. In ogni caso detto comitato non può rimanere in carica oltre un biennio e i membri non possono essere confermati. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni. Essi, in adunanza collegiale, curano il coordinamento delle deliberazioni e delle proposte relative all'ordinamento didattico dell'Università e alla sua graduale entrata in funzione.

Art. 14.

(*Statuti*)

I commissari governativi presenteranno al Ministro della pubblica istruzione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti dell'Università.

Lo statuto di ciascuna Università sarà predisposto dal commissario governativo, sentiti i consigli di facoltà o, in mancanza, i comitati ordinatori di cui al precedente articolo 13.

Esso sarà approvato a norma di legge ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ai commissari è affidato altresì l'incarico di provvedere agli atti occorrenti alla costituzione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, integrato dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Dei consigli di amministrazione delle Università farà parte un rappresentante del consorzio universitario.

Art. 15.

(*Patrimoni*)

I patrimoni mobili e immobili delle libere Università e dell'Istituto superiore, di cui all'articolo 1, sono devoluti alle corrispondenti Università statali istituite con la presente legge.

È mantenuta l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà di enti pubblici.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari governativi provvederanno alla redazione dell'inventario del patrimonio di ciascuna Università.

Art. 16.

(*Convenzioni*)

Mediante apposite convenzioni da stipulare tra l'Università e i rispettivi consorzi universitari, da approvare con decreto del

Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, sarà determinato il contributo dei consorzi per il funzionamento delle Università di cui alla presente legge.

Ogni convenzione, di cui al precedente comma, avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

Art. 17.

(*Programmazione delle immatricolazioni nell'ambito regionale*)

Al fine di favorire una equilibrata distribuzione degli studenti tra le Università di ciascuna Regione per ogni anno accademico i rettori delle Università unitamente a un rappresentante dei docenti e degli studenti eletti dai rispettivi consigli di amministrazione, ad un rappresentante della Regione, ad un rappresentante di ciascun comune sede di Università che sia membro di uno dei suddetti consigli, indicati rispettivamente dalla Regione e dai comuni stessi, sulla base dei pareri espressi dai rispettivi consigli di amministrazione formulano congiuntamente le proposte da inviare al Ministro della pubblica istruzione per la definizione, mediante decreti ministeriali, del piano regionale di programmazione delle immatricolazioni nelle rispettive Università, tenuto conto della residenza e con riferimento alle disponibilità edilizie, alle attrezzature esistenti ed ai corsi di laurea già attivati.

Art. 18.

(*Norma di rinvio*)

Le Università degli studi di cui alla presente legge si adegueranno al nuovo ordinamento universitario, allorchè entrerà in vigore la relativa legge.

Art. 19.

(*Norma finale*)

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

TABELLA *A*

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	POSTI
Facoltà di ingegneria	
Professori universitari	16
Assistenti universitari	20
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	
Professori universitari	16
Assistenti universitari	20
Facoltà di medicina e chirurgia	
Professori universitari	16
Assistenti universitari	20
Facoltà di architettura	
Professori universitari	12
Assistenti universitari	14

TABELLA *B*

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	POSTI
Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:	
primo dirigente	1
direttivi	3
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	2
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	2
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie . . .	5
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie	20

	POSTI
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	6
Carriera direttiva dei tecnici laureati	3
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	10
Carriera esecutiva dei tecnici	20
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	—
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	2
Carriera autiliaria	10
Operai di prima categoria	—
Operai di seconda categoria	2
Operai di terza categoria	5

TABELLA *C*

UNIVERSITÀ « G. D'ANNUNZIO »

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	POSTI
Facoltà di medicina e chirurgia	
Professori universitari	16
Assistenti universitari	20
Facoltà di giurisprudenza	
Professori universitari	12
Assistenti universitari	14
Facoltà di economia e commercio	
Professori universitari	12
Assistenti universitari	14
Facoltà di scienze politiche	
Professori universitari	8
Assistenti universitari	10
Facoltà di lettere e filosofia	
Professori universitari	12
Assistenti universitari	14

TABELLA *D*

UNIVERSITÀ « G. D'ANNUNZIO »

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	POSTI
Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:	
dirigente superiore	1
direttivi	6
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	2
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	5
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie . . .	15
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie	40
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	12
Carriera direttiva dei tecnici laureati	8
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	22
Carriera esecutiva dei tecnici	40
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	—
Carriera di concetto dei tecnichi degli uffici tecnici	3
Carriera ausiliaria	28
Operai di prima categoria	1
Operai di seconda categoria	6
Operai di terza categoria	11